STATUTO ASSOCIAZIONE "GIURISTI AMBIENTALI"

STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE E SEDE- SCOPO- DURATA

Art. 1 - Costituzione e sede

- 1. E' costituita senza scopo di lucro l'Associazione "Giuristi Ambientali", regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
- 2. L'Associazione ha sede a Roma in Via Domenico Oliva, n. 46. L'eventuale mutamento di indirizzo dell'Associazione non comporterà modifica dello Statuto.

Art. 2.- Scopo

La finalità di carattere generale consiste nell'analisi con metodo scientifico del diritto ambientale vigente e della relativa esperienza storica (con riferimenti comparati ai partner europei e al diritto comunitario e al diritto pubblico internazionale), allo scopo di definirne concetti, principi ed istituti generali, e quindi, la sua autonomia nell'ambito delle scienze giuridiche.

Le finalità di carattere specifico e strumentali alla prima sono, in via esemplificativa, le seguenti:

- 1) aprire e rendere permanente un dialogo costante tra esperti del diritto ambientale e gli studiosi dei profili tecnici, nella consapevolezza della necessità di un continuo scambio culturale; donde la Sezione Tecnica dell'Associazione;
- 2) promuovere e sviluppare ricerche scientifiche, anche attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei promossi da enti pubblici e privati, aventi la finalità di innovare e sperimentare nuove regole per la risoluzione e gestione di problematiche legate al diritto ambientale ed alle tematiche connesse:
- 3) creare una rete di informazione sulle ricerche e sulle iniziative in corso, promuovendo tutte quelle che rispondono ad un interesse comune agli associati (convegni, seminari, master, pubblicazioni ecc.) o che investono temi di indiscussa attualità (attraverso studi preparatori, proposte di riforma, anche con eventuali interlocuzioni con gli organi istituzionali ecc.);
- 4) potenziare ed innovare la piattaforma on-line dell'Associazione (www.giuristiambientali.it), che possa costituire il luogo di interscambio non solo delle informazioni, ma soprattutto di libero dibattito all'interno dell'Associazione e di confronto con tutti i soggetti interessati alle problematiche ambientali.

Art. 3- Durata

1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060 ed è prorogabile prima della scadenza per volontà degli associati da esprimersi mediante delibera assembleare di estensione, salvo il suo eventuale scioglimento anticipato, che può essere deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

TITOLO II REQUISITI ASSOCIATI-AMMISSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO- PATRIMONIO

Art. 4 - Requisiti

1. L'associazione Giuristi Ambientali è un'associazione di esperti, professionisti e interessati al diritto dell'ambiente, in un'ottica transdisciplinare, aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità staturarie, ne condividono lo spirito e le finalità.

Gli Associati si distinguono in:

- a) **soci esperti**: persone fisiche che partecipano all'Associazione impegnandosi, tra l'altro, ad alimentare con propri contributi la piattaforma *online* e che posseggono i seguenti requisiti: laurea in giurisprudenza e/o *status* di libero professionista o di dipendente pubblico, ma con peculiare autonomia (professori universitari, magistrati, avvocati, ricercatori); e nell'ambito della Sezione Tecnica dell'Associazione, quelli che posseggono i seguenti requisiti: laurea in scienze tecniche (ingegneria, architettura, biologia, chimica ecc.), e che abbiano analoga autonomia professionale;
- b) **soci ordinari**: persone fisiche o enti interessati alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, che contribuiscano con la quota associativa e/o ogni altro eventuale contributo di natura intellettuale, donazione, elargizione, lascito.
- c) **soci sostenitori**: persone fisiche o enti che condividono gli scopi dell'Associazione ed intendono contribuire economicamente alla realizzazione dei medesimi
- 2. Diritti e doveri degli associati:
- a) l'elettorato attivo spetta ai soci esperti ed ai soci ordinari; l'elettorato passivo a tutti i soci che siano persone fisiche;
- b) gli associati sono tenuti al pagamento della **quota sociale**, stabilita di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Ammissione e Cessazione del rapporto associativo

- 1. L'ammissione dei soci avviene mediante domanda scritta del richiedente, accompagnata da curriculum per i soci esperti, da intendersi accettata qualora non vi sia opposizione scritta da parte del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, da comunicarsi per iscritto nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva eventuale richiesta integrativa, per la quale il termine sopra detto resta sospeso, fino alla ricezione delle integrazioni.
- 2. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo interverrà ed applicherà le seguenti sanzioni: richiamo e diffida.
- 3. La qualità di associato può essere persa:
- a) per recesso dell'associato,
- b) per morosità,
- c) per esclusione deliberata dall'Assemblea, in caso di comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

Chiunque perda per qualsiasi motivo la qualifica di associato non ha titolo a ripetere quote o contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Art. 6 - Patrimonio dell'Associazione

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati e da ogni altro contributo derivante da donazioni, rimborsi, erogazioni, elargizioni e/o finanziamenti per la ricerca scientifica, beni, immobili e mobili.
- 2. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'Associazione.
- 3. È vietato distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO III

Art. 7 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Consiglio scientifico

a) L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce in seguito a convocazione almeno sette giorni prima.

E' convocata di norma entro maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

Le funzioni dell'Assemblea in sede ordinaria sono: approvazione del bilancio e nomina delle cariche; in sede straordinaria l'Assemblea delibera sull'approvazione di modifiche statutarie e sull'eventuale proroga o anticipato scioglimento, nonché nei casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Su richiesta della maggioranza degli associati o del Presidente o del Consiglio direttivo può essere convocata l'Assemblea per discutere qualsiasi ordine del giorno inerente le attività dell'Associazione.

In prima convocazione le deliberazioni, salvo diverse indicazioni contenute nel codice civile per specifiche situazioni o contingenze, sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide ove sia presente almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

I membri possono delegare per iscritto altri membri a farsi rappresentare. Le convocazioni potranno essere effettuate via pec, potrà allo scopo essere utilizzata la casella di posta elettronica certificata di un membro del Consiglio direttivo o del Presidente dell'Associazione.

I soci potranno esprimere il proprio voto anche via pec in caso di impossibilità a presenziare.

L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo.

Delle riunioni e delle deliberazioni si tiene verbale.

b) II Consiglio Direttivo

- 1. È composto oltre che dal Presidente da un numero di membri da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Consiglieri.
- 2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
- 3. Il Consiglio Direttivo assume le determinazioni relative all'attività dell'Associazione, deliberando a



maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà decisivo.

- 4. Stabilisce la quota associativa annuale.
- 5. L'organo viene convocato dal Presidente o da almeno due Consiglieri almeno 7 giorni prima della prevista riunione, salvi casi di urgenza. Per le modalità di espressione del voto, valgono le norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea.

Delle riunioni e delle deliberazioni si tiene verbale.

c) il Presidente

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Resta in carica per tre anni, è rieleggibile senza limiti di mandato.

Presiede il Consiglio Direttivo.

Le sue funzioni sono delegabili ad un membro del Consiglio Direttivo.

d) II Comitato Scientifico

- 1. Il Comitato Scientifico è organo eventuale, con funzioni consultive dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di associati, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse dell'Associazione.
- 2. Il Comitato Scientifico può svolgere una funzione tecnico-consultiva in merito alle iniziative programmate e ad ogni altra questione in merito alla quale il Consiglio Direttivo richieda espressamente il parere relativamente agli aspetti della vita culturale e scientifica di rilevante importanza.
- 3. I membri del Comitato Scientifico sono eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica per un periodo massimo di 3 anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni o revoca.
- 4.Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo ed è presidente dal Presidente, che ne coordina i lavori, secondo le modalità previste per il Consiglio Direttivo. Delle riunioni del Comitato Scientifico si tiene verbale.

Art. 8 - Gratuità del servizio reso dagli Associati

- 1. Agli associati non spetta alcun compenso per lo svolgimento delle attività rese in ragione delle cariche associative, ma il solo rimborso delle spese debitamente documentate.
- 2. Ciò non toglie che il Consiglio Direttivo dell'Associazione possa conferire incarichi *ad hoc*, retribuiti, agli Associati o a soggetti terzi per lo svolgimento di attività professionali di alta specializzazione e/o a professionisti di comprovata esperienza in altre specializzazioni, nei limiti del patrimonio esistente, ex art. 6 del presente Statuto.

Art. 9- Libri dell'Associazione

- 1. Oltre alla tenuta dei libri eventualmente prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico nonché il Libro dei Soci.
- 2. I libri dell'Associazione sono visibili dagli Associati su semplice richiesta.
- 3. Un membro del Direttivo è anche Tesoriere e cura la gestione della cassa dell'Associazione, tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e può avvalersi di un commercialista per la predisposizione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e per le relative idonee relazioni contabili.

Art. 10- Bilancio Consuntivo e Preventivo

- 1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
- 2. Entro il primo aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
- 4. In caso di scioglimento dell'Associazione (anche anticipato), il patrimonio della stessa, salvo diversa disposizione di legge, sarà devoluto ad un'Associazione di tutela ambientale identificata a seguito di delibera assembleare.

Art. 11- Regolamento dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo potrà adottare e, all'occorrenza, modificare un Regolamento per disciplinare con maggiore dettaglio l'organizzazione dell'Associazione a chiarimento di quanto già previsto nel presente Statuto.

Art. 12- La legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, per quanto non previsto, alle leggi vigenti in materia.

Roma. 04.09.2017

